

**Legge
organica comunale
(LOC)¹
(del 10 marzo 1987)**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 2 luglio 1985 n. 2954 del Consiglio di Stato,

decreta:

TITOLO I
Il Comune

Definizione

Art. 1 Il comune è una corporazione di diritto pubblico, con personalità giuridica e territorio proprio, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

Compiti. Autonomia residua

Art. 2 Il comune svolge a livello locale i compiti pubblici generali che non spettano alla Confederazione o al Cantone.

Garanzia

Art. 3 La circoscrizione e la denominazione dei comuni possono essere modificati soltanto a norma delle disposizioni legali.

Suddivisioni

Art. 4² ¹La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità. Il regolamento comunale elenca le frazioni.

²Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.

³L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri, se prevista, è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva e propositiva negli ambiti di loro pertinenza, riservato il diritto di ottenere risposta dal municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.

⁴Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale.

⁵Il regolamento comunale può inoltre prevedere la possibilità che detti organi siano dotati di un budget finanziario e ne disciplina le modalità.

Art. 5 ...³

Domicilio comunale

Art. 6 È domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Diritti politici

Art. 7⁴ ¹I diritti politici in materia comunale sono regolati dalla legge speciale.

²La legge speciale ne disciplina le condizioni e le modalità.

Stemma e sigillo

Art. 8 ¹Ogni comune ha uno stemma e un sigillo.

²L'adozione dello stemma è di competenza dell'assemblea o del consiglio comunale; quella del sigillo è di competenza del municipio.

¹ Titolo modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

² Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedente modifica: BU 2008, 627.

³ Art. abrogato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30.

⁴ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

TITOLO II
Organizzazione politica del comune
Capitolo I
Gli organi del comune

Organi

Art. 9 ¹Gli organi sono:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio comunale dove è stato costituito;
- c) il municipio.

²Essi amministrano il comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla legge.

³Il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali è fissato dal regolamento; può essere modificato solo per l'inizio di un periodo quadriennale di nomina.

⁴Il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alle commissioni amministratrici di queste ultime competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali.⁶

⁵Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al municipio, responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.⁷

Data di elezione

Art. 10 ¹L'elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell'anno precedente.

È riservato l'art. 11 cpv. 3 della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.⁸

²Il consiglio comunale di prima istituzione è eletto entro quattro mesi dall'approvazione del regolamento comunale da parte del Consiglio di Stato e resta in carica per il periodo che manca a completare il quadriennio.⁹

Formazione dei membri degli organi comunali

Art. 10a¹⁰ Il Consiglio di Stato organizza corsi di formazione e di aggiornamento per i membri del Municipio, del Consiglio comunale e dell'Assemblea comunale.

Capitolo II
L'assemblea comunale

Definizione

Art. 11 ¹L'assemblea comunale è la riunione dei cittadini.

²È cittadino chi ha i diritti politici in materia comunale.

³La partecipazione all'assemblea è un dovere civico.

Attribuzioni:

a) per scrutinio popolare

Art. 12 ¹L'assemblea per scrutinio popolare:

- a) elegge il municipio, il sindaco ed il consiglio comunale;
- b) decide sulle domande di iniziativa e di referendum nei comuni dove è stato costituito il consiglio comunale.

²Le elezioni avvengono secondo le norme della legge speciale.¹¹

b) in pubblica seduta

⁵ Cpv. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁶ Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627.

⁷ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁸ Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 59.

⁹ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁰ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹¹ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

Art. 13 1L'assemblea in seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;¹²
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale;
- c) approva il preventivo del comune e delle aziende comunali e il fabbisogno da coprire con l'imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore d'imposta;¹³
- d) adotta e modifica il piano regolatore;
- e) autorizza le spese di investimento;
- f) esamina ogni anno i conti consuntivi del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;¹⁴
- g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;¹⁵
- h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;¹⁶
- i) approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili;¹⁷
- l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- m) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privativa;¹⁸
- n) accorda l'attinenza comunale;
- o) nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili;
- p) nomina a maggioranza semplice i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza municipale;¹⁹
- q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le altre commissioni previste dal regolamento;²⁰
- r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale.

2Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e, g, h e l del cpv. 1 e per le convenzioni, la delega decisionale a favore del municipio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di applicazione. Avuto riguardo dei medesimi criteri, il regolamento comunale può prevedere una facoltà di subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest'ultime.²¹

3L'assemblea fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non è utilizzato.²²

Numero legale

Art. 14 1L'assemblea può deliberare validamente se è presente un decimo dei cittadini.

2Nel computo del numero legale non si tiene conto dei municipali e dei supplenti né dei cittadini residenti all'estero.

Assemblea costitutiva

Art. 15²³ 1L'assemblea si riunisce in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dell'elezione del municipio; la seduta viene aperta dal sindaco il quale chiama due scrutatori a formare l'ufficio provvisorio.

¹² Lett. modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹³ Lett. modificata dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69; precedente modifica: BU 2012, 157.

¹⁴ Lett. modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁵ Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

¹⁶ Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

¹⁷ Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

¹⁸ Lett. reintrodotta dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedente modifica: BU 1999, 273.

¹⁹ Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 495; precedente modifica: BU 1999, 273.

²⁰ Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²¹ Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedente modifica: BU 1999, 273; BU 2008, 627.

²² Cpv. introdotto (ex. cpv. dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²³ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²L'assemblea provvede esclusivamente:

- a) alla nomina per il primo anno del quadriennio dell'ufficio presidenziale;
- b) alla nomina, per il quadriennio, delle commissioni previste dal regolamento comunale, dei delegati del comune nei consorzi e negli altri enti di diritto pubblico o privato secondo l'art. 13 lett. o) e p).

Assemblee ordinarie. Oggetti

Art. 16²⁴ ¹L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno.

²La prima si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente del comune e delle aziende comunali.²⁵

³La seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.

Data delle assemblee ordinarie. Rinvio

Art. 17²⁶ ¹Il regolamento comunale fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione comunale deve avvenire entro il 30 aprile e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre.

Il presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio e per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima assemblea ordinaria sino al 30 giugno. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato, che su istanza motivata del presidente può pure prorogare eccezionalmente i termini.²⁷

²Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo comunale, almeno due giorni precedenti la riunione.

³Se le assemblee cadono in un giorno in cui si svolgono votazioni federali, cantonali, distrettuali, di circolo o comunali, l'assemblea dovrà essere convocata entro gli otto giorni successivi.

Assemblee straordinarie

Art. 18²⁸ ¹Le assemblee straordinarie sono convocate dal presidente, d'intesa con il municipio:

- a) quando il municipio lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l'autorità cantonale lo impone.

²In caso di disaccordo sulla data dell'assemblea prevale l'opinione del presidente.

Assemblee su domanda popolare

Art. 19 ¹I cittadini possono chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria per deliberare su uno o più oggetti di sua competenza.

²La domanda di convocazione da presentarsi per iscritto al municipio deve essere firmata da almeno 1/6 dei cittadini; deve inoltre essere motivata ed indicare gli oggetti su cui deliberare.

³La domanda che tende a conseguire la revoca di una precedente risoluzione deve raccogliere le firme di almeno 1/4 dei cittadini.

⁴Nel computo del numero legale non si tiene conto dei cittadini residenti all'estero.

⁵Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.²⁹

⁶Il municipio, riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo.³⁰

⁷Riservate leggi speciali, le deliberazioni adottate dall'assemblea sono assoggettate alla procedura di rinvio prevista dall'art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio, affinché licenzi un messaggio nel termine di 6 mesi.³¹

Modo di convocazione

²⁴ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁵ Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

²⁶ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

²⁷ Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

²⁸ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²⁹ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

³⁰ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

³¹ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

Art. 20³² 1Il presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio, convoca l'assemblea mediante avviso personale al domicilio dei cittadini e pubblicazione all'albo comunale durante dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare. In caso di disaccordo sulla data di convocazione dell'assemblea prevale l'opinione del presidente.

2L'assemblea andata deserta è riconvocata non prima di sette giorni; essa potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

3Il presidente, d'intesa con il municipio, può prevedere nell'avviso di convocazione la data di riconvocazione dell'assemblea che andasse deserta; la conferma della riconvocazione deve essere pubblicata all'albo comunale durante il periodo che precede la riunione. In caso di disaccordo sulla data della riconvocazione prevale l'opinione del presidente.

Ordine del giorno

Art. 21 Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Luogo

³³

Art. 22 1Le assemblee sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale.³⁴
2...

³⁵

Ufficio presidenziale

Art. 23 1Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria, è designato l'ufficio presidenziale composto di un presidente, di un vicepresidente e di due scrutatori.³⁶

2Il sindaco e i municipali in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.³⁷

Verbale:

a) contenuto

Art. 24 1Il segretario comunale, o in sua assenza una persona designata dal sindaco, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto dell'art. 29 cpv. 2;
- d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

2Per la redazione del verbale è ammesso l'ausilio di mezzi tecnici di registrazione il cui uso sarà stabilito dal regolamento di applicazione.

b) approvazione

Art. 25³⁸ 1Il contenuto del verbale relativo all'art. 24 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.

2Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di ogni seduta.

3Il regolamento comunale può prevedere che il riassunto delle discussioni sia verbalizzato a parte, trascritto e approvato nell'assemblea successiva.

Pubblicità dell'assemblea

Art. 26 1L'assemblea è pubblica.

2Il pubblico, secondo le modalità previste dal regolamento comunale, assiste in silenzio, non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Ordine nell'assemblea

Art. 27 1Il presidente dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni.

³² Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1994, 285.

³³ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

³⁴ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

³⁵ Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

³⁶ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.

³⁷ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

³⁸ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

2Il presidente ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.

3Persistendo i disordini, il presidente può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati.

Compiti del presidente. Discussioni e votazioni

Art. 28 ¹Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

2I cittadini possono prendere la parola due volte su ogni oggetto, osservati i limiti di tempo fissati dal regolamento comunale.

3Il rappresentante del municipio ha facoltà di parlare senza limitazioni a sostegno delle proposte del municipio.

4Esaurita la discussione, si passa al voto; se vi sono più proposte, si procede con votazioni eventuali. Il regolamento di applicazione stabilisce le modalità.

5...³⁹

Sistema di voto

Art. 29⁴⁰ ¹L'assemblea vota e nomina per l'alzata di mano o per separazione; va eseguita la controprova. Sono riservati i capoversi seguenti.

2Il verbale deve indicare il numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

3Essa vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione; sono riservati i casi in cui la legge o il regolamento comunale prescrive il sistema di voto.

4Per le nomine giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. p) si procede per voto segreto se il numero dei candidati eccede quello delle cariche; il Regolamento di applicazione regola gli aspetti relativi a scrutinio e validità delle schede.

Maggioranza:

a) semplice

Art. 30 ¹L'assemblea decide a maggioranza dei votanti riservati i casi in cui la legge richiede una maggioranza qualificata. È inoltre riservato l'art. 31a.⁴¹

2Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.

3In caso di parità la votazione viene ripetuta in un'assemblea successiva; se il risultato è ancora di parità, il presidente decide.

4Sull'oggetto dell'art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).⁴²

b) qualificata

Art. 31 ¹Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f, l'assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.⁴³

2Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.

3In ogni caso, i voti affermativi devono costituire almeno la metà dei cittadini presenti.

4Il cittadino escluso dal voto in forza dell'art. 32 non è computato nel numero dei presenti.

Elezione dei delegati del comune; maggioranze e procedura

Art. 31a⁴⁴ ¹Le elezioni dei delegati ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. p) avvengono secondo il sistema della maggioranza assoluta al primo turno.

2La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un'unità a quello delle schede valide e computabili.

3Se la maggioranza assoluta non è raggiunta, ha luogo un secondo turno col sistema della maggioranza relativa. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computabili.

4Le astensioni, o in caso di scrutinio segreto le schede bianche e le schede nulle, non sono in alcun caso computate.

³⁹ Cpv. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁴⁰ Art. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254.

⁴¹ Cpv. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254.

⁴² Cpv. introdotto dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 412.

⁴³ Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

⁴⁴ Art. introdotto dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254.

⁵Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un ulteriore scrutinio. In caso di nuova parità il Presidente procede al sorteggio.

Casi di collisione

Art. 32⁴⁵ 1Un cittadino non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti, secondo l'art. 83.

²Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore ad eccezione delle deliberazioni su singoli aspetti.

³...

⁴L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

⁵La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Messaggi e rapporti

Art. 33⁴⁶ 1I messaggi all'assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni e depositati in cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.⁴⁷

²Le commissioni allestiscono i rapporti scritti con le relative proposte e li depositano presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell'assemblea; la cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio.

³Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.

⁴È applicabile l'art. 57.

Commissioni permanenti. Composizione, convocazione e funzionamento

Art. 34⁴⁸ Il regolamento comunale stabilisce le commissioni permanenti, il numero dei membri, ritenuto un minimo di tre, e dei supplenti, le forme di convocazione ed il funzionamento delle commissioni, rispettati gli articoli 70, 71, 72 e 73.

Commissioni speciali

Art. 35 Per l'esame di problemi determinati l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da tre a undici cittadini.

Interpellanze

Art. 36 1Ogni cittadino, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare il municipio per essere informato su oggetti d'interesse comunale.⁴⁹

²Il municipio risponde immediatamente o alla prossima assemblea.

³Se l'interpellanza perviene in forma scritta, anche in formato elettronico, almeno sette giorni prima dell'assemblea, il municipio è tenuto a rispondere nel corso della stessa.⁵⁰

⁴L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta del municipio. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplice del municipale.

Vi può essere una discussione generale se l'assemblea lo decide.⁵¹

⁵Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.⁵²

Mozioni

⁴⁵ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2007, 575.

⁴⁶ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁴⁷ Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

⁴⁸ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁴⁹ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁵⁰ Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 15.5.2015 - BU 2015, 224.

⁵¹ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁵² Cpv. introdotto dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 65.

Art. 37 1Ogni cittadino può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza dell'assemblea che non sono all'ordine del giorno.⁵³

2Il Municipio è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.⁵⁴

3Se il municipio dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.

4Se il municipio non dà alcun preavviso nel termine suindicato o lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

5Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha diritto di essere sentito.

Proposte di emendamento⁵⁵

Art. 38⁵⁶ 1Nessuna proposta può essere esaminata dall'assemblea senza il preavviso municipale.

2È possibile presentare per iscritto proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante. Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del consiglio comunale incaricata dell'esame del messaggio municipale e se condivise dal municipio, possono essere decise seduta stante. Negli altri casi, l'oggetto deve essere rinviato al municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi. È riservato l'art. 177 cpv. 3.⁵⁷

3Le deliberazioni adottate dall'organo legislativo convocato ai sensi degli art. 19 e 50 cpv. 1 lett. b) sono assoggettate alla procedura di rinvio di cui al cpv. 2 ultima frase per le proposte di emendamento a carattere sostanziale.⁵⁸

Revoca di risoluzioni

Art. 39 1L'assemblea può revocare una risoluzione riservata i diritti dei terzi.

2La revoca può essere proposta dal municipio o dai cittadini nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 19.⁵⁹

3Per la revoca occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti, e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei cittadini presenti al momento della votazione.

Art. 40 ...⁶⁰

Pubblicazione delle risoluzioni

Art. 41 1Il presidente, entro cinque giorni, pubblica all'albo comunale le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.⁶¹

2I termini decorrono dalla data di pubblicazione.

Capitolo III Il consiglio comunale

Istituzione. Attributi

Art. 42 1I comuni che contano almeno trecento abitanti possono stabilire per regolamento l'istituzione del consiglio comunale con un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a 60. I comuni con più di 5000 abitanti devono avere almeno 30 consiglieri comunali.

2Il consiglio esercita gli attributi dell'assemblea (art. 13) riservato il diritto di referendum e di iniziativa.

3Il consiglio comunale può dotarsi di norme di funzionamento interne a completazione delle disposizioni della presente legge.⁶²

⁵³ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁵⁴ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁵⁵ Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁵⁶ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁵⁷ Cpv. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69; precedenti modifiche: BU 2012, 157; BU 2014, 191.

⁵⁸ Cpv. modificato dalla L 10.5.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU 2005, 205.

⁵⁹ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1994, 285.

⁶⁰ Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁶¹ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.

⁶² Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

Eleggibilità

Art. 43 ¹Sono eleggibili in consiglio comunale i cittadini del comune.

²La carica è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di municipale o supplente e di dipendente del comune e delle sue aziende.

³Possono pure fare parte del consiglio comunale i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione.

Art. 44 ...⁶³

Dimissioni e rinuncia alla carica⁶⁴

Art. 45⁶⁵ ¹Le dimissioni e la rinuncia alla carica sono inoltrate al municipio che le trasmette al consiglio comunale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate.

²È riservata la legge speciale.

Seduta costitutiva

Art. 46 ¹Il consiglio comunale è convocato dal municipio in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.

²La seduta è aperta dal consigliere anziano per età, il quale chiama a formare l'ufficio provvisorio due scrutatori.

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi⁶⁶

Art. 47⁶⁷ I membri del Consiglio comunale assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dall'Autorità designata.

Ufficio presidenziale

Art. 48 ¹L'ufficio presidenziale è costituito di:

- a) un presidente;
- b) uno o due vicepresidenti;
- c) due scrutatori.

²Esso viene nominato ogni anno la prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria.

³Le cariche non sono obbligatorie.

Sessioni ordinarie

Art. 49 ¹Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno alla data prevista dal regolamento comunale.

²La prima è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

³La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.

⁴Il presidente del consiglio comunale, d'intesa con il municipio e per giustificati motivi, può prorogare di due mesi al massimo i termini del capoverso 2. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.⁶⁸

⁵Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini dei capoversi 3 e 4; la richiesta di proroga della seconda sessione ordinaria deve essere inoltrata entro il 30 novembre.⁶⁹

Sessioni straordinarie

Art. 50 ¹Il consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:

- a) se il municipio lo ritiene opportuno;

⁶³ Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

⁶⁴ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁶⁵ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁶⁶ Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

⁶⁷ Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

⁶⁸ Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627.

⁶⁹ Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627.

b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.

²Il presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda; d'accordo con il municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.⁷⁰

³Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lett. b) sono assoggettate alla procedura di rinvio prevista dall'art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio. Sono riservate leggi speciali.⁷¹

Modo di convocazione

Art. 51 ¹Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente d'intesa con il municipio, con avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta ad ogni consigliere con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno. In caso di disaccordo sulla data di convocazione del consiglio comunale, prevale l'opinione del presidente.⁷²

²La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo in caso d'urgenza, da riconoscersi dal municipio e dal presidente.⁷³

³La convocazione d'urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno antecedente la riunione.

Luogo

Art. 52 ¹Le sedute sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale.⁷⁴
²...

⁷⁵

Frequenza. Sanzioni

Art. 53 ¹La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

²...

³...

⁴Se il consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il presidente deve segnalare il caso all'autorità di vigilanza.⁷⁶

Riconvocazione. Sanzione

Art. 54 ¹Il consiglio comunale non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

²Se il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione.⁷⁷

³...

⁴Se per due volte consecutive il consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, si procede come all'art. 53 cpv. 4.

Funzionamento

Art. 55 ¹Le sedute del consiglio sono pubbliche e sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.

²Il municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto.

³Il sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio e a sostegno delle proposte municipali.⁸¹

⁴Per il mantenimento dell'ordine, il comportamento del pubblico, l'esclusione dei contravventori e la sospensione delle sedute valgono le disposizioni degli art. 26 e 27.

⁷⁰ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁷¹ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

⁷² Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1994, 285.

⁷³ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.

⁷⁴ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁷⁵ Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁷⁶ Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁷⁷ Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁷⁸ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁷⁹ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁸⁰ Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁸¹ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

Messaggi municipali

Art. 56 ⁸² 1I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi ai consiglieri comunali almeno trenta giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.⁸²

²Salvo i casi dove è domandata e concessa l'urgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale.

Ritiro e rinvio⁸³

Art. 57⁸⁴ 1I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi, possono essere ritirati prima della deliberazione del consiglio comunale.

²Con deliberazione a maggioranza semplice il consiglio comunale può rinviare i messaggi al municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi.

Art. 58 ...⁸⁵

Urgenza ed emendamenti⁸⁶

Art. 59 ⁸⁷ 1Il consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri. L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.⁸⁷

²Per le proposte di emendamento formulate su oggetti all'ordine del giorno è applicabile la procedura di cui all'art. 38 cpv. 2.

Sistema di voto

Art. 60⁸⁸ 1Il consiglio comunale vota e nomina per alzata di mano. Sono riservati i capoversi seguenti e leggi speciali.

²Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.

³In materia di concessione dell'attinenza comunale il sistema di voto è disciplinato dal regolamento comunale.

⁴Per le nomine giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. p) si procede per voto segreto se il numero dei candidati eccede quello delle cariche; il Regolamento di applica-zione regola gli aspetti relativi a scrutinio e validità delle schede.

Quoziente di voto

a) maggioranza semplice

b) maggioranza qualificata

c) maggioranza assoluta⁸⁹

Art. 61⁹⁰ 1Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio. Sono riservati i capoversi seguenti.

²Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.⁹¹

³In caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.

⁴I consiglieri esclusi dal voto in forza dell'art. 32 non sono computati nel numero dei presenti.

⁸² Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627.

⁸³ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁸⁴ Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente modifica: BU 2008, 627.

⁸⁵ Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁸⁶ Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁸⁷ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

⁸⁸ Art. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254.

⁸⁹ Nota marginale modificata dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254.

⁹⁰ Art. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254; precedente modifica: BU 2017, 412.

⁹¹ Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

⁵Sull'oggetto dell'art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit)

⁶Le elezioni ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. p) avvengono con il sistema della maggioranza assoluta. L'art. 31a è applicabile.

Verbale:

a) contenuto

b) approvazione

Art. 62⁹² ¹Il segretario comunale è responsabile della tenuta del verbale; esso viene redatto in conformità all'art. 24.

²Il contenuto relativo all'art. 24 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.

³Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di seduta.

⁴Il regolamento comunale stabilisce le modalità di approvazione del riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

⁵Il verbale del riassunto delle discussioni deve essere trasmesso a tutti i consiglieri comunali assieme ai rapporti.

Revoca di risoluzioni

Art. 63 Il consiglio comunale può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Casi di collisione

Art. 64 Nei casi previsti dall'art. 32, un consigliere non può prendere parte né alla discussione, né al voto.

Interrogazioni

Art. 65⁹³ Il regolamento comunale può prevedere l'istituto delle interrogazioni scritte da parte dei consiglieri comunali e ne disciplina le modalità. Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.

Interpellanze

Art. 66 ¹Ogni consigliere può interpellare il municipio su oggetti d'interesse comunale.

²Il regolamento comunale può prevedere l'obbligatorietà della forma scritta per le interpellanze.

³Il Municipio, di regola, risponde immediatamente; se l'interpellanza è presentata in forma scritta, anche in formato elettronico, almeno 7 giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.⁹⁴

⁴L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplice del municipale.

Vi può essere una discussione generale se il consiglio comunale lo decide.⁹⁵

⁵Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.⁹⁶

Mozioni

Art. 67⁹⁷ ¹Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo.⁹⁸

⁹² Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁹³ Art. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 65.

⁹⁴ Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 15.5.2015 - BU 2015, 224.

⁹⁵ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁹⁶ Cpv. introdotto dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 65.

⁹⁷ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁹⁸ Cpv. modificato dalla L 14.2.2012; in vigore dal 20.4.2012 - BU 2012, 157.

²Esse devono essere immediatamente demandate per esame a una commissione permanente o speciale, ritenuto l'obbligo del municipio di allestire:

- a) un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese;
- b) un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi; se il municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine.⁹⁹

³Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; in ogni caso ha diritto di essere sentito.

⁴Il municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza.

⁵Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2.

⁶Il municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi.

Commissioni permanenti

Art. 68 ¹Il consiglio comunale nomina ogni quattro anni nella seduta costitutiva la commissione della gestione e le altre commissioni permanenti previste dal regolamento comunale.

²Quando il consiglio comunale ha 30 o più membri le commissioni permanenti devono essere composte di almeno sette membri.

³Il regolamento comunale stabilisce il numero dei membri, le forme di convocazione ed il funzionamento.

Commissioni speciali

Art. 69 È facoltà del consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l'esame di determinati problemi.

Quorum

Art. 70 ¹Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

²Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

³Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.¹⁰⁰

Rapporti

Art. 71¹⁰¹ ¹La commissione allestisce rapporto scritto con le relative proposte e lo deposita presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell'assemblea rispettivamente del consiglio comunale.

²La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio e ai singoli consiglieri comunali.

³Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.

Commissione della gestione Competenze

Art. 72 ¹La commissione della gestione esercita gli attributi stabiliti dagli art. 179, 181 e seguenti.¹⁰²

²Il regolamento comunale o, di volta in volta, il consiglio comunale, possono affidarle altri compiti.

Rappresentanza proporzionale; gruppi¹⁰³

Art. 73¹⁰⁴ ¹Nelle commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il consiglio; per i supplenti vale quanto prescritto dal regolamento comunale.

²Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista.¹⁰⁵

³I consiglieri appartenenti a liste con un numero di eletti insufficiente per formare gruppo possono costituire gruppi misti.

⁴La formazione di un gruppo misto deve essere comunicata alla cancelleria comunale almeno cinque giorni prima della seduta costitutiva.

⁹⁹ Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 189.

¹⁰⁰ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁰¹ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

¹⁰² Cpv. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69; precedente modifica: BU 2008, 627.

¹⁰³ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁰⁴ Art. modificato dalla L 7.11.1994; in vigore dal 20.12.1994 - BU 1994, 631.

¹⁰⁵ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁵I seggi nelle commissioni sono ripartiti proporzionalmente fra i gruppi in base al numero dei seggi da questi conseguiti, secondo il sistema di ripartizione per l'elezione del Consiglio comunale stabilito dalla legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018, con la variante che anche i gruppi che non hanno raggiunto il quoziente partecipano alla ripartizione in forza della maggiore frazione.¹⁰⁶

⁶I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto decide il consiglio comunale. I gruppi possono sostituire i membri nelle commissioni nel corso della legislatura.¹⁰⁷

Pubblicazione delle risoluzioni

Art. 74 ¹Il presidente pubblica entro cinque giorni all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum.¹⁰⁸

²I termini decorrono dalla data di pubblicazione.

Referendum

Art. 75 ¹Sono soggette a referendum le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da legge speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.¹⁰⁹

²Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento della pubblicazione della risoluzione all'albo comunale, esclusi i cittadini all'estero.¹¹⁰

³La domanda di referendum dev'essere presentata per iscritto al Municipio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all'albo comunale e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.¹¹¹

⁴Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.¹¹²

⁵Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione.¹¹³

Iniziativa

Art. 76¹¹⁴ ¹Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e degli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.¹¹⁵

²I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all'albo.

I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del consiglio comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dal deposito dell'iniziativa alla cancelleria comunale.¹¹⁶

³La domanda dev'essere presentata per iscritto al Municipio, firmata da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.¹¹⁷

⁴Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento del deposito del testo da parte dei promotori, esclusi i cittadini all'estero.¹¹⁸

¹⁰⁶ Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293; precedente modifica: BU 2008, 627.

¹⁰⁷ Cpv. modificato dalla L 21.9.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 542.

¹⁰⁸ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.

¹⁰⁹ Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedenti modifiche: BU 2004, 481; BU 2009, 275.

¹¹⁰ Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 481.

¹¹¹ Cpv. modificato dalla L 24.9.2020; in vigore dal 1.3.2021 - BU 2020, 387; precedenti modifiche: BU 2001, 265; BU 2004, 481; BU 2009, 275.

¹¹² Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

¹¹³ Cpv. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 484; precedenti modifiche: BU 1998, 391; FU 1999, 5138; BU 1999, 273.

¹¹⁴ Art. modificato dalla L 20.4.1994; in vigore dal 3.6.1994 - BU 1994, 152.

¹¹⁵ Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

¹¹⁶ Cpv. modificato dalla L 24.9.2020; in vigore dal 1.3.2021 - BU 2020, 387; precedente modifica: BU 2009, 275.

¹¹⁷ Cpv. modificato dalla L 21.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 275; precedente modifica: BU 2004, 481.

¹¹⁸ Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 481.

⁵Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, il municipio la sottopone al Consiglio comunale, accompagnandola eventualmente con un controprogetto.¹¹⁹

⁶Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere presentata in forma generica o in forma elaborata.¹²⁰

Esame e decisione del Consiglio comunale¹²¹

Art. 77¹²² 1Il Consiglio comunale decide previo esame e preavviso di una sua commissione, sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione di regolarità e ricevibilità della domanda di iniziativa.

²Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.

³Qualunque sia la forma dell'iniziativa il Consiglio comunale può opporre un suo controprogetto. Il municipio può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull'iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del Consiglio comunale.

Votazione popolare

Art. 77a¹²³ 1Se il Consiglio comunale aderisce all'iniziativa, questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale.¹²⁴

²Se all'iniziativa popolare il Consiglio comunale contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

³La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda.

Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

⁴Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo.

Ritiro dell'iniziativa

Art. 78 ¹I firmatari dell'iniziativa possono autorizzare uno o più proponenti a ritirarla, sia in favore di un controprogetto, sia incondizionatamente.

²Per essere valida l'autorizzazione deve essere menzionata nelle liste destinate alla raccolta delle firme.

³L'iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo, ma al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione all'albo comunale della risoluzione del consiglio comunale di non adesione all'iniziativa.¹²⁵

⁴Il sindaco pubblica immediatamente all'albo comunale il ritiro dell'iniziativa.

Norme sussidiarie¹²⁶

Art. 79¹²⁷ Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni sono applicabili per analogia le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Trasmissione dati

¹¹⁹ Cpv. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedente modifica: BU 1998, 391 e FU 1999, 5138.

¹²⁰ Cpv. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedente modifica: BU 1998, 391 e FU 1999, 5138.

¹²¹ Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

¹²² Art. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedenti modifiche: BU 1994, 285; BU 1998, 391; FU 1999, 5138.

¹²³ Art. introdotto dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

¹²⁴ Cpv. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 484; precedenti modifiche: BU 1998, 391; FU 1999, 5138; BU 2000, 207.

¹²⁵ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

¹²⁶ Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

¹²⁷ Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

Art. 79a¹²⁸ I Comuni trasmettono i risultati della riuscita, della ricevibilità, dell'eventuale ritiro e del risultato della votazione di iniziative e referendum alla Cancelleria dello Stato.

Capitolo IV II Municipio

Funzione, composizione, carica¹²⁹

Art. 80 ¹Il Municipio esplica funzioni esecutive, dirigendo collegialmente gli affari comunali in base alle competenze previste dalla legge.¹³⁰

²Esso si compone di un numero dispari di membri, scelti fra i cittadini del comune, ritenuto un massimo di sette.

³La carica è obbligatoria.

Supplenti

Art. 81 ¹Nei comuni ove esiste un municipio di tre membri sono designati due supplenti.

²Negli altri comuni, il regolamento comunale può prevedere i supplenti in numero non superiore ai due terzi dei membri del municipio.

Incompatibilità:

a) per carica

Art. 82 Non possono assumere la carica di municipale:

- a) i consiglieri di Stato e il cancelliere dello Stato;
- b) i magistrati dell'ordine giudiziario;¹³¹
- c) i funzionari dell'Amministrazione cantonale indicati dal Consiglio di Stato;¹³²
- d) i docenti di nomina comunale;
- e) i dipendenti del comune e delle sue aziende.

b) parentela

Art. 83¹³³ ¹Non possono far parte dello stesso municipio coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati.

²Questa norma si applica anche ai supplenti municipali.

³Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.

Art. 84 ...¹³⁴

Dimissioni

Art. 85 ¹Sindaco, municipali e supplenti possono dimissionare dalla carica per giustificati motivi, in particolare:¹³⁵

- a) l'aver coperto la carica l'intero quadriennio immediatamente precedente;
- b) l'età di 65 anni;
- c) un'infermità che la rende eccessivamente gravosa o altro motivo grave.

²Le dimissioni dalla carica di sindaco comportano automaticamente anche quelle dalla carica di municipale.

Procedura dimissioni e rinuncia alla carica¹³⁶

¹²⁸ Art. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 14.1.2022 -BU 2022, 17.

¹²⁹ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹³⁰ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹³¹ Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1992, 349.

¹³² Lett. modificata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293; precedenti modifiche: BU 1992, 42; BU 2012, 307.

¹³³ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 2007, 575.

¹³⁴ Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

¹³⁵ Frase modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

¹³⁶ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

Art. 86¹³⁷ 1Le dimissioni per i motivi di cui all'art. 85 cpv. 1 lett. a) e b) sono inoltrate al municipio e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.

2Il Consiglio di Stato decide, su preavviso del municipio, in merito alle dimissioni di chi invoca il motivo dell'art. 85 cpv. 1 lett. c) e alla rinuncia alla carica.

3È riservata la legge speciale.

Art. 87 ...¹³⁸

Durata della carica¹³⁹

Art. 88¹⁴⁰ 1Il Sindaco, i municipali e i supplenti stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

2Essi assumono la carica rilasciando davanti al Giudice di pace la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.

Seduta costitutiva

Art. 89 1Il municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l'elezione del sindaco.

2Provvede alla nomina, tra i suoi membri, del vicesindaco per il quadriennio e procede alla incombenza di cui agli articoli 13 lett. p, 46, 90 e 91.

Dicasteri

Art. 90 1Il municipio è tenuto ad istituire dicasteri per agevolare l'esame degli oggetti di sua competenza.

2Nessun municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito.

3L'assegnazione dei dicasteri può essere modificata nel corso del quadriennio con decisione municipale a maggioranza dei presenti.¹⁴¹

4Il singolo municipale non può prendere decisioni vincolanti.

Delegazioni e commissioni

Art. 91 1Il municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento e ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza. È riservato l'articolo 192c.¹⁴²

2Di ogni commissione e delegazione deve far parte un municipale, di regola in qualità di presidente.¹⁴³

3Il municipio decide sull'opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle commissioni e delle delegazioni. Sono riservati leggi speciali e i disposti del regolamento comunale giusta l'art. 4.¹⁴⁴

4Le commissioni e le delegazioni tengono un verbale delle proprie sedute.

Luogo delle sedute

Art. 92 1Le sedute municipali devono essere tenute nel locale a ciò destinato, non di uso privato.

2Se speciali ragioni lo giustificano, possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia un pubblico esercizio.

Convocazione delle sedute

Art. 93 1Il municipio fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana o del mese.

2Il municipio è inoltre convocato dal sindaco:

- a) quando lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno un terzo dei municipali.

In quest'ultimo caso il sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 197.¹⁴⁵

¹³⁷ Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21; precedente modifica: BU 2008, 627.

¹³⁸ Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

¹³⁹ Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

¹⁴⁰ Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

¹⁴¹ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁴² Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

¹⁴³ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.

¹⁴⁴ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

¹⁴⁵ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.

³Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vicesindaco o da un municipale.

Validità della seduta

Art. 94 ¹Il municipio può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei membri del municipio.

²Inoltre nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 93 se i municipali sono stati avvisati a domicilio, almeno 24 ore prima della riunione.

³Se uno o più municipali, allo scopo dichiarato di impedire una deliberazione per difetto della maggioranza assoluta, abbandonano la seduta, l'oggetto in discussione sarà rinviato alla prossima seduta.

⁴Ripetendosi il caso, la deliberazione potrà essere presa validamente dai presenti.

Chiamata dei supplenti

Art. 95 ¹I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla.

²Se il municipio si compone di tre membri, il supplente deve essere chiamato anche in assenza di un solo municipale.

³I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell'art. 100, viene a mancare la maggioranza assoluta.

⁴I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi rappresentati dai municipali mancanti.

Frequenza e sanzioni

Art. 96 ¹La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

²...¹⁴⁶

³Se il municipale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il municipio segnala il caso all'autorità di vigilanza.¹⁴⁷

Difetto della maggioranza assoluta

Art. 97 Se per due volte consecutive, malgrado la convocazione dei membri e dei supplenti, non è presente la maggioranza assoluta, il municipio può validamente deliberare sugli oggetti messi per la terza volta in discussione, qualunque sia il numero dei presenti.

Sedute municipali

a) preparazione e direzione

b) discussione e votazioni¹⁴⁸

Art. 98 ¹Le sedute municipali sono dirette dal sindaco; egli è responsabile della loro preparazione.¹⁴⁹

²Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

³Nelle discussioni prende per primo la parola il sindaco, il relatore se fu designato, e in seguito gli altri municipali.

⁴Le votazioni avvengono in forma aperta; se esperite per appello nominale, i municipali votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il sindaco per ultimo.

⁵Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto, se un municipale lo richiede.

⁶Per la preparazione e lo svolgimento delle sedute il municipio può dotarsi di un sistema di gestione elettronica dei documenti, a condizione che sia garantita la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati. È inoltre riservato l'art. 104 LOC.¹⁵⁰

Validità delle risoluzioni

Art. 99 ¹Le risoluzioni del municipio sono prese a maggioranza dei presenti; i municipali non possono astenersi dal voto.

²Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.

³In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.

¹⁴⁶ Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

¹⁴⁷ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁴⁸ Nota marginale modificata dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente modifica: BU 2008, 627.

¹⁴⁹ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁵⁰ Cpv. introdotto dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

⁴Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del sindaco o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Collisione di interesse

Art. 100 ¹Un membro del municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 83.

²Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore, escluse le deliberazioni su singoli aspetti.¹⁵¹

³L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.¹⁵²

⁴La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.¹⁵³

Divieto di prestazione

Art. 101 Un membro del municipio non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del comune.

Revoca di risoluzioni

Art. 102 Il municipio può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza dei suoi membri, riservati i diritti dei terzi.

Verbale. Contenuto e approvazione

Art. 103 ¹Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal sindaco e dal segretario.

²Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

³Ogni municipale può farvi iscrivere, seduta stante, come ha votato.

⁴Il municipio ha facoltà di stabilire che il riassunto della discussione sia verbalizzato a parte, trascritto su registro e approvato nella seduta successiva.

Discrezione e riserbo

Art. 104¹⁵⁴ I membri del municipio, delle sue commissioni e delegazioni devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta del municipio e delle sue commissioni o delegazioni.

Obbligo di denuncia

Art. 104a¹⁵⁵ ¹Il membro del municipio, delle sue commissioni e delegazioni e il dipendente sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al municipio i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione.

²Nel caso di segnalazione ai loro superiori o al municipio, l'obbligo di denuncia incombe ad essi.

³Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.

Ispezione di atti¹⁵⁶

Art. 105 ¹I municipali hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione comunale. Sono riservate modalità di preparazione e di svolgimento delle sedute attraverso un sistema di gestione elettronica dei documenti ai sensi dell'art. 98 LOC.¹⁵⁷

²Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea o del consiglio comunale o loro delegazioni per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

¹⁵¹ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁵² Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁵³ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁵⁴ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁵⁵ Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 49; precedente modifica: BU 2010, 251.

¹⁵⁶ Nota marginale modificata dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

¹⁵⁷ Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

³Identico diritto compete alle commissioni municipali per oggetti di loro pertinenza durante il periodo che intercorre tra la convocazione e la riunione.¹⁵⁸

4...¹⁵⁹

5...¹⁶⁰

6...¹⁶¹

Competenze generali

Art. 106¹⁶² Il municipio, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale:

- a) pianifica l'attività del comune, dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del comune, comprese le procedure amministrative;
- b) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea e del consiglio comunale;
- c) informa sulle decisioni prese l'assemblea o il consiglio comunale quando ne è interpellato;
- d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dal regolamento comunale;
- e) tiene e aggiorna, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti, i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese come pure gli altri registri e gestisce l'archivio comunale.¹⁶³

Polizia locale

Art. 107 ¹Il municipio esercita le funzioni di polizia locale, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.¹⁶⁴

²Queste hanno specialmente per oggetto:

- a) il mantenimento dell'ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente illegali e le misure dettate dallo stato di necessità;
- b) la tutela della pubblica salute ed igiene;
- c) le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo;
- d) le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale riservate le norme della legge federale e cantonale;
- e) le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono ai municipi.

3...¹⁶⁵

⁴Il regolamento comunale o un regolamento speciale stabiliranno le relative tasse o tariffe.

⁵Sono riservati la legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 e il relativo regolamento di applicazione.¹⁶⁶

Art. 108 ...¹⁶⁷

Perquisizione domiciliare

Art. 108a¹⁶⁸ Il sindaco, i membri del municipio e i funzionari comunali indicati dal municipio sono designati quali agenti ufficiali per partecipare alle perquisizioni domiciliari eseguite in conformità degli art. 48 e 49 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

Pericolo generale. Prestazioni obbligatorie¹⁶⁹

¹⁵⁸ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.

¹⁵⁹ Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 427; precedente modifica: BU 1994, 285.

¹⁶⁰ Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 427; precedente modifica: BU 1994, 285.

¹⁶¹ Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 427; precedente modifica: BU 1994, 285.

¹⁶² Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

¹⁶³ Lett. modificata dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 129.

¹⁶⁴ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁶⁵ Cpv. abrogato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

¹⁶⁶ Cpv. introdotto dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

¹⁶⁷ Art. abrogato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

¹⁶⁸ Art. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 251.

¹⁶⁹ Nota marginale modificata dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

Art. 109 ¹In caso di pericolo pubblico il municipio può chiedere alle persone presenti nel comune di prestargli man forte.

²Ai renitenti sarà inflitta una multa fino a fr. 500.--, riservata l'azione penale per disobbedienza a decisioni dell'autorità.¹⁷⁰

³Il regolamento comunale può prevedere i casi eccezionali in cui i cittadini possono essere obbligati dal municipio a prestare anche gratuitamente giornate di lavoro.¹⁷¹

Competenze amministrative

Art. 110¹⁷² ¹Nell'amministrazione del comune il municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge;¹⁷³
- b) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, all'impiego dei capitali, all'accensione e al rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del comune;¹⁷⁴
- d) fa eseguire i regolamenti comunali;
- e) nomina i dipendenti comunali;
- f) delibera in tema di commesse pubbliche;
- g) preavvisa all'assemblea o al consiglio comunale tutte le questioni di loro competenza;
- h) amministra le aziende comunali, i legati e i beni comunali e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi;¹⁷⁵
- i) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti.
- l) tutela gli interessi del comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali ed amministrative, informando l'assemblea o il consiglio comunale;
- m) tiene uno o più conti correnti mediante i quali effettuare i pagamenti e le riscossioni di cui alle lettere b) e c).¹⁷⁶

Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per le competenze delle lett. b, c, d, f, h e i.¹⁷⁷

²Il municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

³Il regolamento comunale designa i dipendenti autorizzati a riscuotere per cassa e quelli aventi diritto di firma collettiva con il sindaco o col vicesindaco per le operazioni relative ai conti del comune.¹⁷⁸

⁴Il municipio formalizza in una direttiva interna le procedure di incasso e pagamento di cui alle lettere b) e c) del cpv. 1.¹⁷⁹

Pubblicazioni delle risoluzioni

Art. 111 Il sindaco provvede entro cinque giorni, all'esposizione all'albo comunale delle risoluzioni la cui pubblicazione è prevista dalla legge o quando l'interesse generale lo richiede.

Informazione

Art. 112 ¹Il municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse.

²Sono riservati gli art. 104 e 105 e i disposti di regolamento comunale ai sensi dell'art. 4.¹⁸⁰

Art. 113 ...¹⁸¹

¹⁷⁰ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁷¹ Cpv. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

¹⁷² Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

¹⁷³ Lett. modificata dalla L 14.2.2012; in vigore dal 20.4.2012 - BU 2012, 157.

¹⁷⁴ Lett. modificata dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

¹⁷⁵ Lett. modificata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

¹⁷⁶ Lett. introdotta dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

¹⁷⁷ Frase modificata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

¹⁷⁸ Cpv. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

¹⁷⁹ Cpv. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

¹⁸⁰ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁸¹ Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99; precedente modifica: BU 1999, 273.

Art. 113a	... ¹⁸²
Art. 114	... ¹⁸³
Art. 115	... ¹⁸⁴

Tasse e indennità speciali

Art. 116 ¹Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, il municipio incassa tasse di cancelleria, fissandone in via di ordinanza l'ammontare e le modalità di pagamento.

²Il regolamento comunale fissa l'ammontare delle indennità per prestazioni e interventi del comune richiesti da privati e che esulano dai normali compiti.

Onorario e rimborso spese dei membri del municipio

Art. 117¹⁸⁵ Il regolamento comunale stabilisce il rimborso delle spese vive, delle spese di rappresentanza, e la retribuzione spettante ai membri del municipio, tenendo conto in modo adeguato del lavoro richiesto per l'assolvimento del mandato pubblico.

Capitolo V Il sindaco

Competenze e funzioni del sindaco:

a) in genere

Art. 118 ¹Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione con le competenze conferite dalla legge.¹⁸⁶

²...

³Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.

⁴Il sindaco informa immediatamente il Dipartimento interessato per materia, se ritiene una decisione municipale manifestamente contraria alle leggi o ai regolamenti.

b) in particolare

Art. 119¹⁸⁸ In particolare il sindaco, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale in relazione alle lett. d, e, f:

- a) ...;
- b) è responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombenzi della corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune;
- c) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale;
- d) firma, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;
- e) ordina l'esposizione degli atti governativi e del municipio ai sensi dell'art. 111;
- f) rilascia, in unione con il segretario, i certificati di domicilio e di capacità elettorale;
- g) prende i provvedimenti conferitegli dalla LAC.

Supplenza del sindaco

Art. 120¹⁸⁹ In caso di assenza il Sindaco è supplito dal Vice Sindaco e, in assenza di questi, dal municipale più anziano per carica, subordinatamente per età.

Casi urgenti

Art. 121 Nei casi urgenti, che esigono l'intervento del sindaco, qualsiasi municipale presente deve provvedere in sua vece, facendo immediato rapporto al sindaco.

¹⁸² Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99; introdotto dalla L 1.12.1997 - BU 1998, 126.

¹⁸³ Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99.

¹⁸⁴ Art. abrogato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627.

¹⁸⁵ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁸⁶ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627

¹⁸⁷ Cpv. abrogato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30.

¹⁸⁸ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

¹⁸⁹ Art. modificato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30.

Art. 122 - 123 ...¹⁹⁰

Capitolo VI L'opzione

Termini

Art. 124¹⁹¹ 1 Chi, in seguito a nomina viene a trovarsi in un caso di incompatibilità previsto dagli art. 43 e 82 deve optare per una delle cariche.

2 Se non opta entro quindici giorni si presume che abbia rinunciato alla nomina.

3 Il termine di quindici giorni decorre dalla crescita in giudicato dell'atto di nomina.

4 Nel caso di elezione è applicabile la legge speciale.

TITOLO III

Capitolo I

I dipendenti del comune

In genere

Art. 125 Il municipio nomina ogni quadriennio il segretario comunale e i dipendenti del comune previsti da leggi speciali o dai regolamenti.

Nomine

Art. 126 1 I dipendenti del comune sono nominati dal municipio in seguito a concorso pubblicato all'albo per un periodo di almeno sette giorni.

2 Il municipio può assumere altre persone a titolo di incarico in caso di necessità, secondo le modalità previste dal regolamento comunale. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.¹⁹²

Nomine generali:

a) periodo di nomina

b) durata in carica

c) mancata conferma

Art. 127¹⁹³ 1 Il periodo di nomina scade per tutti i dipendenti del comune, compresi quelli nominati durante il quadriennio, sei mesi dopo le elezioni comunali. È riservato l'art. 135 cpv. 3 LOC.¹⁹⁴

2 Salvo proroga da accordare dal Consiglio di Stato, la riconferma è presunta se, entro sei mesi dalle elezioni, il municipio non comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma; in ogni caso devono essere rispettati i termini di disdetta dell'art. 132.

3 La mancata conferma può avvenire solo per giustificati motivi. Va garantito il diritto di essere sentito dei dipendenti.

Nullità della nomina

Art. 128¹⁹⁵ È nulla la nomina di dipendenti del comune conseguita con manovre fraudolente.

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi¹⁹⁶

Art. 129¹⁹⁷ Prima di entrare in carica il segretario comunale e i dipendenti abilitati ad allestire perizie o rapporti di contravvenzione, nonché quelli designati dal regolamento comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Municipio.

Periodo di prova

¹⁹⁰ Art. abrogati dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

¹⁹¹ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁹² Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁹³ Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 541.

¹⁹⁴ Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

¹⁹⁵ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁹⁶ Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

¹⁹⁷ Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

Art. 130¹⁹⁸ 1Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno di impiego è considerato periodo di prova.

2Per i dipendenti, la cui assunzione è subordinata al conseguimento di un attestato di idoneità, la durata del periodo di prova è prolungato fino al conseguimento di detto attestato.

3Nei casi dubbi il municipio ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di due anni.

4Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Segreto d'ufficio

Art. 131 1I dipendenti del comune sono tenuti al segreto d'ufficio.

2Questo obbligo sussiste anche una volta cessato il rapporto di servizio.

Scioglimento del rapporto d'impiego

Art. 132 1Ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi.

2Il regolamento comunale può prevedere un termine di disdetta più lungo a dipendenza della funzione e della durata dell'impiego.

Obbligo di notifica dell'autorità giudiziaria

Art. 133¹⁹⁹ Il procuratore pubblico notifica al municipio, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un dipendente comunale, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.

Provvedimenti disciplinari

Art. 134²⁰⁰ 1La violazione di doveri d'ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata l'azione penale:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 500.--;
- c) il collocamento temporaneo in situazione provvisoria;
- d) il trasferimento ad altra funzione;
- e) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per un periodo massimo di tre mesi;
- f) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio;
- g) l'assegnazione temporanea a una classe inferiore dell'organico;
- h) la destituzione.

2Tali misure sono applicabili anche nei casi dell'art. 133.

3L'applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un'inchiesta. Al dipendente viene data conoscenza dell'accusa mossagli e dei risultati dell'inchiesta. Egli può farsi assistere da un procuratore. Le sanzioni sono motivate e comunicate per scritto all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

4Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare. Al dipendente va garantito il diritto di essere sentito, riservata l'urgenza. La decisione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo entro il medesimo termine. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.²⁰¹

Impugnabilità; prescrizione

Art. 134a²⁰² 1Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.²⁰³

¹⁹⁸ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

¹⁹⁹ Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 363.

²⁰⁰ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1994, 285.

²⁰¹ Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedenti modifiche: BU 2010, 541; BU 2013, 471.

²⁰² Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁰³ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471.

²La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale.

Regolamento organico dei dipendenti comunali

Art. 135 ¹I rapporti d'impiego con i dipendenti del comune devono essere disciplinati dal regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti.

²Oltre alle disposizioni della presente legge il regolamento stabilisce le funzioni, i requisiti per le assunzioni, le classi di stipendio, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni. Il Regolamento può prevedere una delega al Municipio per il disciplinamento delle funzioni, dei relativi requisiti e classificazioni mediante ordinanza.²⁰⁴

³In deroga alle disposizioni non vincolanti di questo titolo, i comuni possono adottare le disposizioni della LORD.²⁰⁵

Dipendenti delle aziende municipalizzate

Art. 136²⁰⁶ Ai dipendenti delle aziende comunali si applicano le norme della presente legge; sono riservate le leggi speciali e i regolamenti comunali particolari.

Capitolo II Il segretario comunale

Competenze:

a) in genere

Art. 137 ¹Il Segretario è responsabile della cancelleria comunale ed è capo del personale.²⁰⁷

²Egli dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dal municipio e dal sindaco.

b) in particolare

Art. 138²⁰⁸ In particolare il segretario:

- a) firma col sindaco o con chi ne fa le veci gli atti del comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dal municipio. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale;
- b) redige il verbale dell'assemblea o del Consiglio comunale e del municipio;
- c) è responsabile della corretta gestione dell'archivio amministrativo e dell'archivio storico del Comune in base alla legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici;²⁰⁹
- d) esercita le funzioni attribuitegli dalla LAC;
- e) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso.

Incompatibilità

Art. 139 ¹Il segretario è soggetto all'incompatibilità d'ufficio stabilita per i membri del municipio alle lett. a) e b) dell'art. 82.²¹⁰

²La carica è inoltre incompatibile per parentela nei confronti del sindaco per i casi di cui all'art. 83 e, limitatamente al primo grado di parentela, al coniuge, al partner registrato e al convivente di fatto, anche nei confronti dei municipali.

Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.²¹¹

Collisione di interesse

²⁰⁴ Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66.

²⁰⁵ Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedenti modifiche: BU 1995, 237 e 297; BU 1999, 273.

²⁰⁶ Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

²⁰⁷ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²⁰⁸ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁰⁹ Lett. modificata dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

²¹⁰ Cpv. modificato dalla L 16.12.1991; in vigore dal 31.1.1992 - BU 1992, 42.

²¹¹ Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedenti modifiche: BU 2007, 575; BU 2008, 627.

Art. 140²¹² In caso di collisione d'interessi personali o di un suo congiunto nei gradi contemplati dall'art. 83 il segretario non può essere presente in seduta limitatamente alla trattanda che lo concerne.

Supplenza

Art. 141 ¹In caso di impedimento o di assenza temporanea il segretario è supplito da una persona designata dal municipio.

²Quando la carica di segretario comunale diviene vacante il municipio è tenuto a provvedere, entro tre mesi, alla nomina di un nuovo titolare.

Requisiti; diploma cantonale per l'esercizio della professione;

frequenza di corsi obbligatori di formazione²¹³

Art. 142²¹⁴ ¹Il segretario comunale dev'essere di nazionalità svizzera, avere i diritti civili ed essere in possesso del diploma cantonale, che lo abilita all'esercizio della professione.

²Il segretario privo del diploma cantonale deve conseguirlo entro due anni, pena la decadenza dalla carica. Il municipio può concedere una proroga di un anno.

³Il segretario in carica è tenuto a seguire i corsi obbligatori di formazione continua.

Art. 143 ...²¹⁵

Corsi di formazione²¹⁶

Art. 144²¹⁷ Il Consiglio di Stato è responsabile dei corsi obbligatori di formazione di base e di aggiornamento per i segretari.

TITOLO IV Norme di polizia

Contravvenzioni

Art. 145 ¹Il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.

²Il massimo della multa è di fr. 10'000.-, riservate le leggi speciali.

³La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.²¹⁸

Rapporti. Segnalazioni

Art. 146 ¹I municipali e i dipendenti che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al municipio.²¹⁹

²Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Procedura:

a) rapporto di contravvenzione

Art. 147 ¹Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate.

²Il municipio, riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale, lo intima al denunciato assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni scritte.²²⁰

³È applicabile, per il resto, la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.²²¹

b) decisione

²¹² Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

²¹³ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²¹⁴ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²¹⁵ Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²¹⁶ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²¹⁷ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²¹⁸ Cpv. introdotto dalla L 22.2.2016; in vigore dal 15.4.2016 - BU 2016, 201.

²¹⁹ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²²⁰ Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66.

²²¹ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.

Art. 148 ¹Accertata la violazione il municipio infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati:

- a) il rapporto di contravvenzione;
- b) i motivi della multa;
- c) l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione;
- d) l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Sono riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per multe fino a fr. 300.—.²²²

²La decisione di multa è impugnabile dinanzi al Consiglio di Stato.²²³

³Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.²²⁴

⁴La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev'essere notificata al denunciato.

Prescrizione

Art. 149²²⁵ Per la prescrizione è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

Pagamento e commutazione

Art. 150 ¹Le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive.

²Il municipio può concedere una proroga non superiore a due mesi o accordare la possibilità di pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi.

³Se la multa non è pagata tempestivamente, il municipio procede in via esecutiva.

⁴Non essendo possibile l'incasso, il giudice dell'applicazione della pena, su istanza del municipio e previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre mesi con comunicazione all'autorità di esecuzione.^{226 227}

⁵Contro la decisione di commutazione della multa il condannato e il municipio possono interporre reclamo alla Corte di appello e di revisione penale giusta il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.^{228 229}

TITOLO V²³⁰

Gestione finanziaria e contabilità

Capitolo I

Principi generali

Principi

Art. 151 ¹La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell'equilibrio finanziario, della parsimonia, dell'economicità, della causalità e della compensazione dei vantaggi, nonché del divieto del vincolo delle entrate.

²La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune.

³Salvo deroghe accordate dal Consiglio di Stato, il periodo contabile dei comuni si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

⁴Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme di applicazione del presente titolo.

²²² Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66.

²²³ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²²⁴ Cpv. modificato dal DL 16.12.1991; in vigore dal 1.3.1992 - BU 1992, 63.

²²⁵ Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2006, 561.

²²⁶ Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 318; precedenti modifiche: BU 2007, 17; BU 2010, 251.

²²⁷ **Norma transitoria:** BU 2007, 21 (27 novembre 2006).

- Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza dell'autorità designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo).

²²⁸ **Norma transitoria:** BU 2007, 21 (27 novembre 2006).

- Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza dell'autorità designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo).

²²⁹ Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 251; precedenti modifiche: BU 1994, 285; BU 2007, 17; BU 2008, 204.

²³⁰ Titolo integralmente modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

Piano finanziario

Art. 152 1A supporto di una corretta gestione delle finanze il comune si dota di un piano finanziario. Per i comuni con meno di 500 abitanti il piano finanziario è facoltativo.

2Il municipio lo sottopone per informazione e discussione al legislativo comunale con messaggio municipale.

3Il piano finanziario va aggiornato e sottoposto al legislativo quando vi sono modifiche di rilievo, in particolare in presenza di importanti progetti di investimento, in ogni caso almeno una volta per legislatura, di regola in concomitanza con il preventivo successivo alle elezioni generali.

4Il regolamento comunale può prevedere aggiornamenti più frequenti del piano finanziario.

Modello contabile armonizzato

Art. 153 La contabilità dei comuni ticinesi è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa si ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze.

Capitolo II

Struttura del modello contabile

Elementi del modello contabile

Art. 154 Gli elementi del modello contabile sono il bilancio, il conto economico, il conto degli investimenti e l'allegato.

Bilancio

Art. 155 1Il bilancio è formato dagli attivi e dai passivi esistenti al momento della chiusura annuale dei conti.

2Gli attivi sono suddivisi in beni patrimoniali e beni amministrativi.

3I passivi sono suddivisi in capitale dei terzi e capitale proprio.

Conto economico

Art. 156 1Il conto economico contiene le spese ed i ricavi del relativo periodo contabile. Essi modificano il capitale proprio.

2Il conto economico presenta:

- a) il risultato dell'attività ordinaria, suddiviso nei risultati delle attività operative e finanziarie;
- b) il risultato dell'attività straordinaria;
- c) il risultato totale d'esercizio, quale somma del risultato ordinario e di quello straordinario. Esso modifica l'eccedenza o il disavanzo di bilancio.

3Le spese ed i ricavi sono considerati straordinari quando non sono prevedibili, non sono influenzabili o controllabili e non fanno parte dell'attività operativa.

Conto degli investimenti

Art. 157 1Il conto degli investimenti considera le uscite e le entrate del relativo periodo contabile, finalizzate alla costituzione di importanti beni amministrativi con una durata di utilizzo di più anni; va tenuto conto del limite di attivazione stabilito nel regolamento.

2Il conto degli investimenti deve indicare l'investimento lordo e netto.

3Le entrate per investimenti sono riportate a bilancio direttamente in deduzione del rispettivo bene amministrativo.

Allegato

Art. 158 L'allegato è l'insieme dei documenti annessi ai conti che forniscono informazioni supplementari per una loro migliore comprensione. Il regolamento elenca tali documenti.

Capitale proprio

Art. 159 1Il capitale proprio è costituito dai fondi del capitale proprio, dalle riserve per budget globali, dalle riserve di rivalutazione dei beni patrimoniali, nonché dall'eccedenza o disavanzo di bilancio.

2L'eccedenza o disavanzo di bilancio corrisponde alla somma cumulata dei risultati totali d'esercizio degli anni precedenti.

3Il disavanzo di bilancio deve essere ammortizzato entro quattro anni.

Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati

Art. 160 Il regolamento definisce i servizi che si finanziano integralmente tramite tributi causali in forza del principio di causalità o di leggi speciali. Essi sono gestiti tramite i fondi del capitale proprio.

Contabilità dei cespiti

Art. 161 ¹La contabilità dei cespiti fornisce indicazioni dettagliate sull'evoluzione dei beni d'investimento attivati a bilancio.

²Essa comprende gli investimenti materiali dei beni patrimoniali e tutti gli investimenti in beni amministrativi.

³A bilancio i cespiti possono essere raggruppati secondo quanto stabilito dal regolamento.

Capitolo III

Beni comunali, valutazione, ammortamenti

Beni amministrativi

Art. 162 ¹I beni amministrativi comprendono gli attivi che servono direttamente all'esecuzione di compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte di interesse collettivo.

²I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in pegno.

Beni patrimoniali

Art. 163 ¹I beni patrimoniali comprendono gli attivi privi di uno scopo pubblico diretto.

²I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.

Valutazione dei beni comunali

Art. 164 ¹I beni patrimoniali sono allibrati a bilancio la prima volta al valore di acquisizione o costruzione netto. In seguito essi sono rivalutati periodicamente secondo quanto stabilito dal regolamento.

²I beni amministrativi sono allibrati a bilancio al valore di acquisizione o costruzione netto, dedotti i relativi ammortamenti. Fanno eccezione le partecipazioni, da valutare tenuto conto dei criteri stabiliti dal regolamento.

³Il trapasso di beni patrimoniali nei beni amministrativi e viceversa avviene ai valori del cpv. 1.

Ammortamenti sui beni amministrativi

Art. 165 ¹I beni amministrativi sono ammortizzati ogni anno linearmente in base alla durata di utilizzo, secondo quanto stabilito nel regolamento. La spesa di ammortamento deve essere inserita a preventivo.

²I prestiti e le partecipazioni sono ammortizzati secondo la perdita effettiva.

³Se a causa di eventi particolari un bene amministrativo subisce una perdita di valore superiore all'ammortamento ordinario di cui al cpv. 1, va effettuata una conseguente correzione di valore.

⁴Sui beni amministrativi non possono essere registrati aumenti di valore, riservata l'eccezione dell'art 164 cpv. 2.

⁵Ammortamenti supplementari non sono ammessi.

Amministrazione dei beni comunali

Art. 166 Il municipio provvede alla conservazione e all'amministrazione dei beni comunali in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza.

Alienazioni e locazioni di beni comunali

Art. 167 ¹Alienazioni, affitti e locazioni di beni mobili e immobili devono essere fatte per pubblico concorso.

²Il concorso deve essere annunciato all'albo almeno sette giorni prima della scadenza e aperto ad ogni interessato.

³In casi eccezionali, quando al comune non ne può derivare danno o quando l'interesse generale lo giustifica, il legislativo può autorizzare il municipio a procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.

⁴Sono riservate disposizioni di leggi speciali.

Divieto di speculazione

Art. 168 I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione.

Capitolo IV

Atti autorizzativi e procedure

Preventivo - Contenuto, approvazione

Art. 169 ¹Il preventivo del conto economico deve essere presentato nella forma stabilita dal regolamento.

²Esso deve contenere le previsioni delle spese e dei ricavi con esplicita indicazione del fabbisogno di imposta. Una previsione del gettito comunale ed il presunto risultato totale d'esercizio sono forniti a titolo informativo.

³Il preventivo tiene conto delle spese e dei ricavi derivanti da leggi, regolamenti e altre basi legali e autorizza le spese per compiti senza base legale; inoltre tiene conto di impegni assunti dal municipio, anche con effetto su più anni di gestione, adottati nell'espletamento delle sue competenze esecutive.

⁴Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate solo a titolo informativo.

⁵Il legislativo comunale esamina il preventivo capitolo per capitolo; la decisione formale avviene sui singoli emendamenti e nel complesso.

Preventivo - Crediti e sorpassi

Art. 170 ¹I crediti iscritti alle singole voci possono essere impiegati dal municipio solo per il relativo oggetto e fino a concorrenza dell'importo stanziato. Sono riservati i casi di assoluta urgenza. Eventuali sorpassi devono essere evidenziati e giustificati in sede di consuntivo.

²I crediti decadono con la chiusura del periodo contabile. È riservato l'art. 169 cpv. 3.

³Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, il municipio può effettuare nuove spese non iscritte nel preventivo. Il regolamento fissa i limiti per categoria.

Assenza di preventivo approvato

Art. 171 ¹In assenza di un preventivo approvato dal legislativo, il municipio può effettuare spese e incassare ricavi solo se questi hanno base legale in altri atti, segnatamente in leggi, convenzioni o statuti; sono riservati i casi di assoluta urgenza.

²Se per due volte in un quinquennio il preventivo non è approvato entro i termini di legge, il Consiglio di Stato sospende il versamento di aiuti, sussidi e contributi cantonali al comune fino all'approvazione del preventivo.

³Al ripetersi di ritardi nella presentazione dei preventivi il Consiglio di Stato può avviare un'inchiesta amministrativa nei confronti degli organi comunali.

Previsione di spesa globale

Art. 172 I Comuni possono derogare dalle disposizioni dell'art. 169 allestendo il preventivo per i loro servizi o per le aziende comunali con una previsione di spesa globale, supportandolo se del caso con un mandato di prestazione interno. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il piano dei conti armonizzato.

Consuntivo

Art. 173 ¹Il consuntivo comprende il conto economico, il conto degli investimenti ed il bilancio ed è esaminato e approvato secondo le regole stabilite per il preventivo.

²Esso è presentato nella forma e con gli allegati stabiliti dal regolamento.

Credito di investimento

Art. 174 ¹Il credito di investimento autorizza il municipio ad effettuare spese per la costituzione di importanti beni amministrativi o patrimoniali con una durata di utilizzo di più anni. Sono richiamate le competenze dell'art. 13.

²Il credito di investimento è approvato sulla base della spesa lorda. Il messaggio municipale deve dare indicazione sulle entrate previste o presumibili. Esso può prevedere una clausola di adeguamento del credito al livello dei prezzi.

³Il credito di investimento può essere impiegato solo per l'oggetto per il quale è stato stanziato e fino a concorrenza del credito lordo concesso.

⁴I messaggi con proposte di investimenti rilevanti per rapporto all'importanza del comune devono dare sufficienti indicazioni sulle conseguenze dell'investimento per le finanze del comune.

Credito quadro

Art. 175 1I comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di investimenti articolato in più parti d'opera, funzionalmente distinte fra loro ma con contenuti tecnici simili.

Esso non è ammesso per opere che per natura e finalità costituiscono un'unità non suddivisibile.

2Il credito quadro è utilizzabile anche per un programma di investimenti relativo a forniture.

3Il regolamento definisce i presupposti d'utilizzo del credito quadro e i contenuti minimi della risoluzione del legislativo di stanziamento dello stesso.

Credito suppletorio, sorpasso di credito

Art. 176 1Il credito suppletorio è il complemento di un credito di investimento.

2Il credito suppletorio deve essere chiesto non appena è accertato un sorpasso superiore al 10% del credito lordo originario e superiore a fr. 20'000.-.

3Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata; la medesima può avvenire con messaggio apposito oppure con una specifica risoluzione nel dispositivo di approvazione dei conti consuntivi.

Moltiplicatore d'imposta - Definizione e approvazione

Art. 177 1Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune; la percentuale va arrotondata all'unità intera.

2L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di regola con l'approvazione del preventivo dell'anno a cui si riferisce, ma al più tardi entro il 31 maggio.

3Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se tale modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione, tenendo conto degli interessi finanziari del comune; le modifiche presentate in seduta da singoli cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5 punti di moltiplicatore rispetto alla proposta iniziale del Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto.

4La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.

5Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente; è riservato l'art. 178 cpv. 2.

Moltiplicatore d'imposta - Criteri di fissazione

Art. 178 1Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 e dell'ammontare del capitale proprio.

2In presenza di un disavanzo di bilancio il comune aumenta il moltiplicatore secondo quanto stabilito dal regolamento.

3Il Consiglio di Stato modifica d'ufficio il moltiplicatore se il comune non dà seguito a quanto stabilito dal cpv. 2.

Capitolo V

Controllo finanziario. Gestione della qualità e controllo interno

Controllo finanziario

Art. 179 1La commissione della gestione controlla la gestione finanziaria e la tenuta dei conti; essa esperisce verifiche secondo le modalità previste dal regolamento e da direttive dell'autorità superiore.

2Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del municipio. Il Dipartimento emana direttive circa i contenuti minimi del rapporto.

3Nell'esercizio delle sue competenze, la commissione della gestione prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno e ha diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari.

4Il Dipartimento fissa i requisiti per chi esercita funzioni di organo di controllo esterno.

Sistema di gestione della qualità. Organo di controllo interno

Art. 180 1Il municipio può dotare l'amministrazione di un sistema di gestione della qualità, comprensivo di un sistema di controllo interno fondato sull'analisi dei rischi.

2Esso può richiedere una certificazione cantonale del sistema di gestione della qualità. Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità e le competenze.

³Riservate le competenze di legge, il regolamento comunale può inoltre prevedere un organo di controllo amministrativo interno, disciplinandone le modalità operative.

TITOLO VI Commissione della gestione - Competenze

Attribuzioni

Art. 181²³¹ 1L'esame della gestione è affidata alla commissione della gestione. È riservato l'art. 179 cpv. 2.

²A tale scopo le è conferita facoltà di esame degli atti dell'amministrazione comunale. I commissari della gestione sono tenuti al rispetto dei disposti dell'art. 104.

³La commissione si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea o del consiglio comunale in virtù dell'art. 13, a meno che l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione; in questo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari;
- c) sul consuntivo.

⁴La carica di membro o di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

Incompatibilità

Art. 182²³² 1Non possono far parte della commissione:

- a) i membri del municipio ed i supplenti;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio, i supplenti ed il segretario comunale.

Ai comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.

²Nei comuni in regime d'assemblea comunale non possono far parte della commissione i dipendenti del comune e delle sue aziende fatta eccezione di quelli indicati all'art. 43 cpv. 3.

Collisione

Art. 183²³³ 1Chi ha rivestito la carica di municipale o di supplente può far parte della commissione della gestione.

²Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Rapporto

Art. 184²³⁴ 1La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto secondo l'art. 71.

²Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea o al consiglio comunale.

³L'assemblea o il consiglio comunale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò il municipio dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Art. 185 ...²³⁵

TITOLO VII Capitolo I²³⁶ Regolamenti, ordinanze

Regolamenti; procedura²³⁷

Art. 186 ¹Il comune disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.

²³¹ Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

²³² Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

²³³ Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

²³⁴ Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

²³⁵ Art. abrogato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

²³⁶ Capitolo introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

²³⁷ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²L'approvazione dei regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.²³⁸

Esposizione

Art. 187²³⁹ I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi comunali:

- a) in tutti i comuni per il periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato;
- b) nei comuni a regime di consiglio comunale per un periodo di quarantacinque giorni durante il quale è data facoltà di referendum a norma dell'art. 75.

Approvazione

Art. 188 ¹Trascorsi i termini di esposizione di cui all'art. 187, i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l'approvazione.

²Analoga procedura deve essere ossequiata per ogni loro variazione.

³Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2'000.– in sede di decisione sulla ratifica.²⁴⁰

Facoltà del Consiglio di Stato

Art. 189 ¹Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti comunali, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall'art. 194 della legge, può:

- a) apportare d'ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della costituzione e delle leggi;
- b) approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi;
- c) sospendere l'approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al comune a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato.

²Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell'organo comunale competente il regolamento, limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un comune, trascorso il termine stabilito e previa formale diffida con l'assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto.

³I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi. Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all'albo comunale.²⁴¹

Applicabilità

Art. 190 ¹Con l'approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi.

²L'approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione.

Copia ai cittadini

Art. 191 ¹Un esemplare dei regolamenti comunali sarà consegnato dal municipio ai cittadini che ne faranno richiesta.

²I comuni possono estenderne la distribuzione ad altri destinatari.

Ordinanze

Art. 192²⁴² ¹Il municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

²Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.²⁴³

Capitolo II²⁴⁴

Assunzione di servizi di interesse comunale; aziende comunali

a) Assunzione di servizi di interesse comunale

²³⁸ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²³⁹ Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente modifica: BU 2013, 471.

²⁴⁰ Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443.

²⁴¹ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁴² Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²⁴³ Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66.

²⁴⁴ Capitolo introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

Art. 192a²⁴⁵ 1Nei limiti della costituzione e delle leggi, il comune ha facoltà di assumere in proprio anche in regime di privativa l'esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Sono riservate leggi speciali.

²L'assunzione è decisa dall'assemblea o dal consiglio comunale.

b) Aziende comunali

Principio

Art. 192b²⁴⁶ 1Il comune ha facoltà di istituire aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell'amministrazione comunale.

²Le aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un regolamento comunale, avuto riguardo degli articoli 192c-192e.

Organizzazione

Art. 192c²⁴⁷ 1Gli organi delle aziende comunali sono il legislativo e il municipio, che deliberano secondo le norme del Titolo II.

²Il regolamento delle aziende comunali può prevedere una commissione amministratrice nominata ogni quadriennio dal municipio, stabilendone la composizione, i criteri di nomina, le competenze, il funzionamento e la retribuzione dei membri. Sono riservate le competenze del municipio e i disposti degli articoli 82, 83, 100, 101 e 104.

³I dipendenti integrati nell'organizzazione delle aziende comunali sono dipendenti ai sensi del Titolo III Capitolo I.

⁴È data facoltà di delega secondo gli articoli 9 e 13 alla commissione amministratrice e ai dipendenti di cui al capoverso 3.

Regolamento delle aziende

Art. 192d²⁴⁸ 1Il regolamento delle aziende comunali deve contenere:

- la denominazione e il settore di attività dell'azienda
- la composizione, i criteri di nomina, il funzionamento, le competenze e la retribuzione della commissione amministratrice
- le deleghe di competenze decisionali alla commissione amministratrice e ai funzionari giusta l'articolo 192c.
- le tariffe e le tasse applicate all'utenza per i servizi prestati.

²Possono essere emanati altri regolamenti concernenti il settore delle aziende.

Gestione finanziaria e contabilità

Art. 192e²⁴⁹ 1Per le aziende comunali va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dal regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987.²⁵⁰ È applicabile l'art. 179; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive superiori.²⁵¹

²Le aziende sono finanziate dal comune, al quale corrispondono un adeguato interesse sul capitale.

³Per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le aziende coprono i costi tramite il prelievo di tasse causali. Il regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni ne stabilisce le eccezioni. Esso stabilisce inoltre i principi e i criteri di riversamento dell'utile all'erario comunale.

Capitolo III²⁵²

Svolgimento di compiti tramite soggetti autonomi esterni al comune

Esecuzione dei compiti pubblici

a) principio

Istruzioni e revoca rappresentanti²⁵³

²⁴⁵ Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

²⁴⁶ Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

²⁴⁷ Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

²⁴⁸ Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

²⁴⁹ Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

²⁵⁰ Adesso regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei comuni del 22 maggio 2019.

²⁵¹ Cpv. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

²⁵² Capitolo introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

²⁵³ Nota marginale modificata dalla L 20.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 274; precedente modifica: BU 2008, 627.

Art. 193²⁵⁴ 1Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.

2Il Comune è responsabile dell'esecuzione dei compiti nel rispetto degli interessi collettivi e appronta i necessari controlli.

3Il Municipio informa annualmente Assemblea e Consiglio comunale sull'attività svolta attraverso tutti i soggetti esterni previsti al cpv. 1. Il regolamento definisce i campi in cui le informazioni devono essere date senza restrizioni.

4Il Municipio, l'Assemblea e il Consiglio comunale possono dare istruzioni vincolanti sull'attività. In caso di mancato rispetto di dette istruzioni, l'organo di nomina può revocare il mandato conferito ai rappresentanti diretti in soggetti esterni.²⁵⁵

5Sono riservati le disposizioni di leggi speciali e il diritto federale.

b) convenzioni

Art. 193a²⁵⁶ 1Il comune può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati per l'esecuzione dei suoi compiti.

2La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

3La stessa dev'essere adottata dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.

c) mandati di prestazione

Art. 193b²⁵⁷ 1Il comune può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:

- la prestazione e le modalità esecutive,
- i mezzi finanziari,
- i controlli,
- diritti e obblighi reciproci,
- durata, facoltà di revoca.

2Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 208 e seguenti.

3Il mandato deve essere adottato dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

d) ente autonomo di diritto comunale.

Principio

Art. 193c²⁵⁸ 1Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.

2L'assemblea o il consiglio comunale adottano lo statuto dell'ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

3Il comune può attribuire il compito all'ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l'art. 193b.

Statuti e organizzazione

Art. 193d²⁵⁹ 1Lo statuto dell'ente deve in particolare contenere:

- scopi e compiti;
- organi dell'ente, competenze e funzionamento;
- meccanismi di controllo degli organi comunali;
- in che misura l'ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale;
- finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili;
- eventuali mandati di prestazione;
- modalità di scioglimento.

Lo statuto deve essere approvato dal Consiglio di Stato.

²⁵⁴ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁵⁵ Cpv. modificato dalla L 20.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 274.

²⁵⁶ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁵⁷ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁵⁸ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁵⁹ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

I conti dell'ente devono essere approvati dall'assemblea o dal consiglio comunale. I membri degli organi dell'ente sono vincolati agli articoli 32 e 100, quelli dell'Esecutivo pure all'art. 101, della presente legge. Sono inoltre applicabili gli art. 208 e seguenti.

Scioglimento

Art. 193e²⁶⁰ L'ente può essere sciolto in ogni tempo, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti, secondo le modalità previste dallo statuto, con decisione del Legislativo comunale ratificata dal Consiglio di Stato.

e) Concessioni

Principio e contenuti

Art. 193f²⁶¹ 1Il comune può dare in concessione a terzi servizi comunali di interesse pubblico.

2L'atto di concessione deve prevedere:

- a) la durata della concessione;
- b) clausola, preavviso e condizioni per il riscatto secondo l'art. 193h, per l'anticipata immissione in possesso degli impianti e per l'eventuale facoltà di riscatto anticipato; inoltre conseguenze, termini da ossequiare, diritti e obblighi delle parti se la concessione prevede la possibilità di non riscattare gli impianti alla scadenza e se non vi è rinnovo della stessa.
- c) gli obblighi riguardanti la qualità del prodotto fornito;
- d) il vincolo per i concessionari di tenere una contabilità che preveda o permetta:
 - una visione chiara del risultato economico e della situazione patrimoniale relativa all'attività svolta nell'ambito della concessione
 - ammortamenti che tengano conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione
 - una verifica dei costi alla base del calcolo delle tariffe applicate all'utenza;
- e) i criteri per il calcolo delle tariffe applicabili al Comune e ai privati, inoltre per la stipulazione di tariffe speciali;
- f) la procedura di modifica delle tariffe, ritenuto che la medesima può essere richiesta con preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; la procedura deve segnatamente tener conto dell'evoluzione di tutti i costi determinanti;
- g) i diritti di controllo del Comune, in particolare il diritto di chiedere una volta all'anno il valore di riscatto degli impianti; copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere in ogni caso trasmessa annualmente al Municipio;
- h) le penalità in caso di violazione degli obblighi della concessione e le condizioni di revoca della stessa in caso di grave violazione delle sue disposizioni.

³Sono riservati disposti di legge speciale e superiore, inoltre direttive settoriali.

Adozione, modifica, rinnovo e prolungamento

Art. 193g²⁶² 1L'atto di concessione è adottato dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per i regolamenti comunali, riservati gli articoli 31 e 61. Le medesime formalità devono essere ossequiate in caso di rinnovo, modifica o prolungamento dell'atto.

2L'atto è sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Stato; la concessione diventa esecutiva con la stessa.

Riscatto

Art. 193h²⁶³ 1Alla scadenza della concessione e se la medesima non è rinnovata, il comune è tenuto ad assumere in proprio il servizio d'interesse pubblico. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell'atto di concessione.

2Il comune ha il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti necessari, se prevista dalla concessione. La concessione può inoltre prevedere il riscatto anticipato.

3L'indennità di riscatto corrisponde al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L'indennità così determinata potrà essere corretta in caso di rilevanti divergenze con le risultanze contabili e tenuto conto del capoverso seguente; dal valore così determinato sono deducibili i contributi di terzi per allacciamento e ogni altro contributo all'investimento incassato. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell'atto di concessione.

²⁶⁰ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁶¹ Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

²⁶² Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

²⁶³ Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

⁴In caso di riscatto il comune subentra nei diritti e negli obblighi relativi all'esercizio del servizio pubblico riscattato, purché assunti prima della denuncia del riscatto; di ciò va tenuto conto nel calcolo dell'indennità di riscatto.

⁵Sono riservati disposti di leggi speciali o di direttive settoriali.

Contestazioni

Art. 193²⁶⁴ ¹Riservate norme di leggi speciali e l'art. 92 let. a legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, le contestazioni tra comune e concessionario e quelle tra concessionario e utenti sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È per il resto applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

²Le contestazioni sull'anticipata immissione in possesso, sul riscatto e sulla relativa indennità sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.

TITOLO VIII Capitolo I Della vigilanza sui comuni

Vigilanza

Art. 194²⁶⁵ I comuni, nel rispetto della loro autonomia, sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato, che designa il Dipartimento competente.

Diritto di ispezione; vigilanza in ambito di leggi speciali²⁶⁶

Art. 195²⁶⁷ ¹Nell'esercizio dei compiti di vigilanza è conferita al Consiglio di Stato facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi dei Comuni come pure sull'uso e sulla gestione dei beni comunali.

²Secondo necessità possono essere ordinate ispezioni puntuali o periodiche dell'amministrazione dei Comuni.

³Dalla vigilanza sui comuni ai sensi del presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.

Procedura di vigilanza²⁶⁸

Art. 196²⁶⁹ ¹L'autorità, d'ufficio o su istanza, entra in materia quando a carico degli organi comunali e dei loro membri ravvisa indizi di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente ravvisa una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.

²Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi locali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione.

Istanza d'intervento:

a) generalità

Art. 196a²⁷⁰ ¹L'istanza di intervento è un rimedio di diritto sussidiario, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale. Se è pendente una procedura penale, il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza.

²L'introduzione dell'istanza non dà diritto all'entrata in materia. L'istante non ha ruolo di parte.

³Istanze generiche o contenenti segnalazioni che da accertamenti preliminari non lasciano intravedere i presupposti per un'entrata in materia sono evase con breve motivazione.

b) forma

²⁶⁴ Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.

²⁶⁵ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²⁶⁶ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

²⁶⁷ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

²⁶⁸ Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²⁶⁹ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

²⁷⁰ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

Art. 196b²⁷¹ 1L'istanza deve essere presentata in forma scritta all'autorità di vigilanza.

2Essa deve contenere:

- a) la menzione della decisione o del comportamento censurati;
- b) una chiara elencazione dei fatti, una breve motivazione e l'indicazione di eventuali mezzi di prova richiesti;
- c) le conclusioni dell'istante.

3L'istanza deve essere corredata dall'eventuale decisione censurata e da ogni utile documentazione.

Inchiesta amministrativa; provvedimenti dell'autorità di vigilanza²⁷²

Art. 196c²⁷³ 1L'autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi comunali, allorquando, cumulativamente:

- a) l'agire degli organi locali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;
- b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.

Le misure possono essere precedute da un'inchiesta amministrativa.

2La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi comunali si prescrive nel termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato. È riservata ai terzi l'azione di risarcimento.

Sanzioni disciplinari:

a) nell'ambito delle funzioni

Art. 197²⁷⁴ 1Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti del municipio, della commissione della gestione, del consiglio comunale e degli uffici presidenziali, in carica, colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell'autorità di vigilanza o di grave negligenza nell'esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:

- a) ...;
- b) l'ammonizione;
- c) la multa fino ad un massimo di fr. 20'000.--;
- d) la sospensione dalla carica fino ad un massimo di sei mesi;
- e) la destituzione.

2Il provvedimento, di cui alla lett. e), si applica nei casi di gravi e ripetute violazioni nell'esercizio dei propri incombeni.

3Ogni provvedimento dev'essere motivato e preceduto da un'inchiesta nella quale è data all'interessato la possibilità di giustificarsi.

4Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all'albo comunale dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione o di destituzione la pubblicazione è obbligatoria.

5I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti.

6Le multe non possono essere messe a carico della cassa comunale.

7...²⁷⁵

b) sospensione per altri motivi

Art. 198 1Se un membro del Municipio è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente secondo le norme dell'art. 95 cpv. 4.²⁷⁶

2La sospensione può essere decretata dal Consiglio di Stato quando nei confronti di un membro di un Municipio, ai sensi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, fossero adottati i seguenti provvedimenti:

- a) rilascio di un attestato di carenza beni;
- b) dichiarazione di fallimento.²⁷⁷

3L'interessato dev'essere udito prima del provvedimento.

²⁷¹ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

²⁷² Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁷³ Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627.

²⁷⁴ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²⁷⁵ Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.

²⁷⁶ Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51.

²⁷⁷ Cpv. modificato dalla L 7.12.1993; in vigore dal 21.1.1994 - BU 1994, 3.

Destituzione

Art. 199 ¹Se un membro del Municipio è condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato lo destituisce dalle sue funzioni. In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo la legge sull'esercizio dei diritti politici.²⁷⁸

²Il provvedimento dev'essere motivato e preceduto da un'inchiesta nella quale è data all'interessato la possibilità di giustificarsi.

Obbligo di notifica dell'autorità giudiziaria

Art. 200²⁷⁹ L'autorità giudiziaria notifica al Consiglio di Stato la sentenza definitiva di condanna di un membro del municipio alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; essa notifica inoltre al Consiglio di Stato, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un membro del municipio quando l'interessato è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

Provvedimenti di eccezione:**a) gestione speciale**²⁸⁰

Art. 201 ¹Quando un comune si trova nell'impossibilità di costituire i propri organi o in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando il municipio si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio, l'autorità di vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi al municipio nell'amministrazione del comune, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato l'intervento.

²L'assemblea comunale o il consiglio comunale mantengono tuttavia le proprie prerogative.

b) aggregazione²⁸¹

Art. 202²⁸² Perdurando i motivi d'intervento di cui all'art. 201, il Consiglio di Stato può avviare d'ufficio il procedimento di aggregazione ai sensi della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

c) sostegno del Cantone²⁸³

Art. 203 ¹Il Consiglio di Stato può, in caso di provata insolvenza di un comune o quando il comune non potesse altrimenti evitare un dissesto imminente, concedergli un mutuo o un contributo a fondo perso.

²Esso può accordare una garanzia presso un Istituto di credito al comune cui è negata l'apertura di crediti sul mercato monetario.²⁸⁴

³In questi casi il comune deve essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate da apposita risoluzione.

Spese d'istruttoria²⁸⁵

Art. 204 ¹Il Consiglio di Stato ed i servizi dipartimentali preposti a compiti di vigilanza, recuperano le spese d'istruttoria.²⁸⁶

²Le spese accollate al comune sono a carico della cassa comunale.

³Se l'istanza è infondata l'istante deve essere tenuto a pagare le spese.²⁸⁷

Art. 205 ...²⁸⁸

²⁷⁸ Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51; precedente modifica: BU 2007, 17.

²⁷⁹ Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51; precedente modifica: BU 2012, 363.

²⁸⁰ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁸¹ Nota marginale modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 59.

²⁸² Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 59.

²⁸³ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁸⁴ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁸⁵ Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²⁸⁶ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²⁸⁷ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁸⁸ Art. abrogato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627.

Mancata approvazione dei conti e dei sorpassi di credito²⁸⁹

Art. 206²⁹⁰ ¹Se i conti comunali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, il municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato; quest'ultimo statuisce in merito, ritenuto che i conti preventivi vengono come regola ritornati agli organi comunali per nuova deliberazione del legislativo.²⁹¹

²Il Consiglio di Stato può coinvolgere in sede di istruttoria la commissione della gestione.

Autorità di ricorso²⁹²

Art. 207²⁹³ ¹Chi è leso nei suoi legittimi interessi ha diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, contro le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza in applicazione del presente capitolo.

²Il Comune è legittimato a ricorrere se leso nella sua autonomia.

Capitolo II

Dei ricorsi contro le decisioni degli organi comunali

Competenze

Art. 208 ¹Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.

²Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso la sospensione della decisione.

Legittimazione attiva

Art. 209 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali:

- a) ogni cittadino del comune;
- b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo.

Nullità assoluta

Art. 210 Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in materia comunale emanate da un organo incompetente.

Annullabilità:

a) di tutte le decisioni degli organi comunali

Art. 211 Tutte le decisioni degli organi comunali sono annullabili:

- a) quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quando tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni;
- b) quando la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato dalla legge.

b) delle singole decisioni

Art. 212 Le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili:

- a) se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti;
- b) quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni;
- c) se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme di legge;
- d) se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto;
- e) quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti.

Termini e forma

Art. 213 ¹Le decisioni degli organi comunali viziate di nullità assoluta possono essere impugnate in ogni tempo.

²⁸⁹ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁹⁰ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

²⁹¹ Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

²⁹² Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.

²⁹³ Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21; precedente modifica: BU 1999, 273.

²Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro trenta giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.²⁹⁴

³È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le disposizioni di altre leggi speciali.²⁹⁵

Capitolo III²⁹⁶

Dei ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali

Autorità di ricorso

Art. 213a²⁹⁷ ¹Contro le decisioni del Dipartimento e delle autorità ad esso subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO IX

Disposizioni transitorie, abrogative e finali

Art. 214 ...²⁹⁸

Introduzione MCA2²⁹⁹

Art. 215³⁰⁰ ¹Il Consiglio di Stato provvede all'introduzione del nuovo modello contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2) in tutti i comuni, stabilendo i tempi e le modalità ed emanando le necessarie direttive.

²Nel caso di introduzione a tappe, per i comuni in attesa di introdurre il nuovo piano contabile e fino a quel momento, non sono applicabili gli articoli da 153 a 161, 164, 165, 169 cpv. 1 e 173 cpv. 2. In questi ambiti restano in vigore le normative precedenti.³⁰¹

Art. 215a ...³⁰²

Art. 216 ...³⁰³

Termine di adeguamento alla legge delle aziende comunali e delle concessioni di servizio pubblico

Art. 217³⁰⁴ ¹Le aziende municipalizzate in base al diritto previgente e i relativi regolamenti vanno adattati alle disposizioni degli articoli 192 b-e entro il termine fissato dal Consiglio di Stato nel regolamento.

²Gli articoli 193f, 193g e 193h non sono applicabili alle concessioni in essere alla loro entrata in vigore; alle medesime, fino alla loro scadenza, sono applicabili gli articoli 35, 36 e 38 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.³⁰⁵ Sono riservati disposti di legge speciale.

Regolamenti di applicazione

Art. 218 Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d'applicazione della presente legge.

Art. 219 ...³⁰⁶

Entrata in vigore

²⁹⁴ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471.

²⁹⁵ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.

²⁹⁶ Capitolo introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.

²⁹⁷ Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.

²⁹⁸ Art. abrogato dalla L 23.11.2015; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 39; precedente modifica: BU 2008, 627.

²⁹⁹ Nota marginale modificata dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

³⁰⁰ Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.

³⁰¹ Diritto transitorio consultabile in fondo alla legge.

³⁰² Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

³⁰³ Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

³⁰⁴ Art. reintrodotta dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedente modifica: BU 2008, 627.

³⁰⁵ Articoli consultabili in fondo a questa legge.

³⁰⁶ Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

Art. 220 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data d'entrata in vigore.³⁰⁷

Pubblicata nel BU **1987**, 173.

Diritto transitorio della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (art. 215 cpv. 2 LOC)

Conto amministrativo

Art. 153 Il conto amministrativo si compone del conto di gestione corrente e del conto investimenti.

Conto di gestione corrente

Art. 154 ¹Il conto di gestione corrente contiene le spese e i ricavi del relativo periodo contabile.

²Essi modificano il capitale proprio o il disavanzo riportato.

³In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno un carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti.

Conto degli investimenti

Art. 155 ¹Il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla costituzione di importanti beni amministrativi e patrimoniali, nonché beni sussidiati, con durata d'utilizzazione di più anni.

²Esso deve indicare l'investimento lordo e netto.

³Il legislativo vota il credito necessario per la realizzazione dell'investimento e ad opera conclusa, nella risoluzione finale di approvazione dei conti consuntivi, ne dà scarico al municipio a maggioranza semplice.

Ammortamento. Interesse del debito

Art. 158 ¹Ogni anno deve essere previsto l'ammortamento della sostanza ammortizzabile con tassi differenziati a seconda del genere d'investimento.

²In ogni caso il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore all'8%.

³Le infrastrutture per il servizio di approvvigionamento dell'acqua potabile e per la depurazione delle acque quali le canalizzazioni e gli impianti di depurazione non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzate in base alla durata di utilizzo del bene, applicando i tassi d'ammortamento sul valore iniziale stabiliti dal regolamento.

⁴I terreni patrimoniali non edificati e le partecipazioni amministrative non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzati sulla base della perdita effettiva subita dal bene durante l'esercizio.

⁵L'eccedenza passiva deve essere ammortizzata entro quattro anni.

⁶Le spese per ammortamento, unitamente a quelle degli interessi del debito comunale, deve essere iscritta nel preventivo del conto gestione corrente.

Contenuto della sostanza ammortizzabile

Art. 159 La sostanza ammortizzabile si compone di beni d'investimento mobili e immobili, di contributi per investimenti e delle altre spese di ogni genere, iscritte nelle attività di bilancio.

Bilancio patrimoniale

Art. 160 ¹Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimoniali, i beni amministrativi e l'eventuale disavanzo riportato.

²I passivi sono classificati in modo da indicare il capitale di terzi e l'eventuale capitale proprio.

³Il capitale proprio consiste nell'eccedenza della somma dei valori allibrati dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto alla somma degli impegni; esso si modifica secondo i risultati d'esercizio.

Debito pubblico e autofinanziamento

³⁰⁷ Entrata in vigore: 7 luglio 1987, ad eccezione degli art. 68 cpv. 2 e 82 lett. b) e c) entrati in vigore il 24 aprile 1988 - BU 1987, 173.

Art. 161 1Il debito pubblico è costituito dalla differenza fra il totale dei debiti ed il valore dei beni patrimoniali allibrati a bilancio.

2L'autofinanziamento è la somma algebrica degli ammortamenti sui beni amministrativi e dell'avanzo o del disavanzo del conto di gestione corrente.

3Il municipio provvede a contrarre i prestiti necessari a sopperire al fabbisogno di liquidità non coperto dall'autofinanziamento. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.

Contenuto del consuntivo

Art. 167 1Il consuntivo contiene:

- a) il conto amministrativo;
- b) il bilancio patrimoniale.

2Nel bilancio patrimoniale figurano tutte le attività e passività del comune, compresi i crediti verso i debitori e i debiti verso i creditori.

Norme per i libri contabili e i conti

Art. 171 1I comuni devono tenere la contabilità a partita doppia.

2Il Dipartimento emana disposizioni per uniformare il piano dei conti, i criteri di valutazione contabile e i tassi di ammortamento differenziati.

Diritto transitorio della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (art. 217 cpv. 2 LOC)

Art. 35 Qualunque concessione di aziende d'interesse pubblico per essere valida deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere votata dai due terzi dell'Assemblea comunale rispettivamente dalla maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio comunale.
Il messaggio municipale relativo alla domanda di concessione, nonché tutti gli atti e i piani inerenti e il progetto completo di convenzione devono essere messi a disposizione dei cittadini almeno un mese prima dell'assemblea;
- b) determinare in venti anni la durata della concessione, riservato l'Art. 44;
- c) comprendere la clausola e le condizioni del riscatto secondo l'Art. 38;
- d) stabilire l'obbligo per i concessionari di tenere una contabilità uniforme che indichi il risultato economico aziendale generale dell'attività svolta nell'ambito della concessione. La contabilità deve segnatamente includere un elenco dei Comuni serviti, che indichi per ognuno di essi le prestazioni fornite e il ricavo lordo.

Gli ammortamenti e gli accantonamenti devono in particolare tener conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione. I contributi di terzi per allacciamento devono essere contabilizzati separatamente. Copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere data annualmente al Municipio, al quale devono essere garantite tutte le facoltà di controllo e di ispezione da stabilire esplicitamente nell'atto di concessione;

- e) determinare le tariffe applicabili sia al Comune sia ai privati e la qualità del prodotto da fornire.
 - 1. Per la determinazione delle tariffe farà stato la contabilità di cui alla lett. d) estesa a tutta l'azienda.
 - 2. La procedura di modifica delle tariffe deve essere particolarmente regolata; la modifica delle stesse può essere richiesta mediante preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; essa dovrà segnatamente tener conto dell'evoluzione di tutti i costi determinanti.
 - 3. La procedura per la stipulazione di tariffe speciali deve pure essere particolarmente regolata;
- f) determinare le multe in caso di contravvenzione e le condizioni di revoca della concessione in caso di grave violazione delle sue disposizioni.

La concessione è sottoposta ai diritti di referendum e di iniziativa.

Gli atti di concessione sono sottoposti per l'approvazione al Consiglio di Stato.

La concessione diventa esecutiva con tale approvazione.

Art. 36 Le medesime formalità devono esser osservate nei casi di rinnovo, di modificazione o di prolungazione di una concessione già accordata: sono esclusi in ogni caso il rinnovo e la prolungazione in forma tacita.

Art. 38 ¹Alla scadenza della concessione e se la medesima non è stata rinnovata, il Comune è tenuto ad assumere in proprio o a concedere ad una propria azienda municipalizzata o un'azienda consortile di cui fa parte il servizio d'interesse pubblico.

²A tale scopo il Comune ha il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti necessari.

³Nell'ambito dei servizi definiti dall'art. 2a, la nuova concessione può essere rilasciata ad aziende pubbliche o private, con o senza trasferimento di proprietà degli impianti.

⁴L'indennità di riscatto corrisponderà al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L'indennità così determinata potrà essere corretta qualora si verificassero rilevanti divergenze con le risultanze contabili. Dal valore così determinato sono infine deducibili i contributi di terzi per allacciamento.

^{4bis}Il riscatto può essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione, e sarà preceduto dal preavviso di due anni.

⁵Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete.

⁶...